



Europ Assistance Italia S.p.A.

**Contratto di Assicurazione Danni
"Prodotto Nautico"**

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- **Nota informativa, comprensiva del glossario;**
- **Condizioni di Assicurazione;**
- **Modulo di proposta, ove previsto**

deve essere consegnato alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Copertina Fascicolo Informativo – Mod. 17406

NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione Danni
“Prodotto Nautico”

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

La Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come meglio declinato nelle singole Sezioni.
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Contraente	le Marine, in qualità di noleggiatori di posti barca, o i rivenditori professionali di natanti che sottoscrivono la polizza per conto altrui e il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.
Europ Assistance	l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A.
Indennizzo	la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale/Somma assicurata	l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Polizza	il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, la Contraente e l'Assicurato.
Prestazioni	l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
Sinistro	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. – Gruppo Generali;
- b) sede legale: Milano – P.zza Trento n. 8 – 20135 – Italia;
- c) recapito telefonico: +39 02.58.38.41 sito internet: www.europassistance.it e-mail servizio.clienti@europassistance.it;
- d) l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 nr. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

La Contraente provvederà a trasmettere agli Assicurati ogni variazione delle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 71.868.456,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.010.523,00.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 155% tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 82.781.000,00 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 53.436.000,00.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2016.

Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito www.europassistance.it

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Per la Contraente il contratto, salvo disdetta, alla naturale scadenza, prevede il tacito rinnovo.

Si rinvia all'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione per la Contraente.

Avvertenza

La disdetta, qualora non si voglia il rinnovo, deve essere inviata da una delle parti all'altra almeno trenta giorni prima della data di scadenza della polizza.

Per l'Assicurato il contratto, alla naturale scadenza, non prevede il tacito rinnovo.

Si rinvia all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi relativi alla persona e all'imbarcazione dell'Assicurato.

La Contraente troverà le garanzie previste, non modificabili, nelle seguenti sezioni:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza – vedi artt. da 7 a 13 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;

Avvertenza

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali limitazioni sono contenute in ciascuna Sezione delle Condizioni di Assicurazione.

Si rinvia ai seguenti articoli per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza - artt. 8, 9, 10.

Il contratto di assicurazione prevede delle Esclusioni.

Le principali esclusioni sono riportate all'interno di ciascuna Sezione in un apposito articolo denominato "Esclusioni".

Si rinvia agli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

- Sezione I - Assicurazione Assistenza – vedi art.12.

Ogni prestazione/garanzia assicurativa prevista nelle Condizioni di Assicurazione può prevedere specifiche esclusioni.

E' prevista una condizione di sospensione dell'assicurazione ex art. 1901 C.C. per mancato o tardivo pagamento del premio.

Si rinvia all'art..9 della Convenzione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi – dei massimali.

Si rinvia agli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza – vedi art. 8.

Esempio di massimale:

<i>Massimale assicurato</i>	€ 1.000,00
<i>Ammontare del danno</i>	€ 1.800,00
<i>Danno risarcibile nei limiti del massimale</i>	€ 1.000,00
<i>Parte di danno a carico dell'Assicurato</i>	€ 800,00

4. Dichiarazioni della Contraente/Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Avvertenza

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui).

Per la Contraente si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione per la Contraente.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

La Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di Polizza, nonché degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

Per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni:

- per la Contraente si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli artt. 3 e 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione per la Contraente.

6. Premi

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento .

Per la Contraente, la periodicità di pagamento del premio è indicata in polizza agli artt. 9, 11 e 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione per la Contraente.

Avvertenza

Il contratto non prevede che Europ Assistance applichi uno sconto di premio.

7. Rivalse

Avvertenza

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

8. Diritto di recesso

Avvertenza

Il contratto prevede, sia per il Contraente che per l'assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, dandone comunicazione all'altra parte.

Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione per la Contraente.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Avvertenza:

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette

colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze

Per l'Assicurazione Assistenza l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I – Assicurazione Assistenza - vedi art. 13 delle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 – pec reclami@pec.europassistance.it - e-mail ufficio.reclami@europassistance.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Non è previsto l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.

* * *

Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Legale
Fabio Carsenzuola

POLIZZA
PRODOTTO NAUTICO
Mod. 17406

Contraente: le Marine, in qualità di noleggiatori di posti barca, o i rivenditori professionali di natanti che sottoscrivono la polizza per conto altrui e il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.

Europ Assistance: l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. – Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1°luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Polizza: il documento contrattuale che prova il contratto assicurativo e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance, la Contraente e l'Assicurato.

Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER LA CONTRAENTE

Art. 1. ASSICURAZIONE A FAVORE DEL TERZO

Europ Assistance e la Contraente si danno reciprocamente atto che la presente assicurazione è stipulata nell'interesse degli Assicurati il cui rapporto con Europ Assistance è regolato esclusivamente dalle Condizioni di Assicurazione; **è, quindi, inteso che in ordine ad ogni e qualsiasi eventuale pretesa e/o richiesta che l'Assicurato dovesse avanzare in relazione alle prestazioni/garanzie rese da Europ Assistance in forza della presente assicurazione, risponderà Europ Assistance stessa, salvo gli obblighi a carico della Contraente secondo quanto previsto agli artt. "Comunicazioni per l'operatività dell'assicurazione", se presente, e "Documentazione per gli Assicurati".**

Art. 2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Art. 3. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

La Contraente deve comunicare per iscritto ad Europ Assistance ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del C.C.**

Art. 4. DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5. VARIAZIONI NELLA PERSONA DELLA CONTRAENTE

Qualora la Contraente sia una società, in caso di alienazione della stessa o di parte delle sue attività, gli effetti dell'assicurazione si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della società contraente, l'assicurazione manterrà la sua efficacia con la società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale della Contraente, la presente assicurazione continuerà con la nuova forma societaria.

Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dalla Contraente, o suoi aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi ad Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dalla Polizza, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.

Data ultimo aggiornamento 05.09.2017

Nei casi di scioglimento della società contraente o della sua messa in liquidazione, la Polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati al netto dell'imposta e previa regolazione con il premio minimo garantito annuo calcolato pro-rata, ove previsto.

Art. 6. DIRITTO DI VERIFICA

Europ Assistance ha la facoltà di effettuare verifiche e controlli presso la Contraente, **che sarà tenuta a prestare la necessaria collaborazione**, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalla presente Polizza.

Art. 7. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, la Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata A.R. In caso di recesso Europ Assistance, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Contraente o di Europ Assistance, non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

La Contraente si impegna, inoltre, a non collocare le coperture di Polizza ai propri Clienti, successivamente alla data di efficacia del recesso stesso.

La durata della copertura assicurativa nei confronti dei singoli aventi diritto è garantita fino alla prima scadenza del periodo di copertura per cui sia stato pagato il relativo premio.

Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all'art./artt. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione

Art. 8. PUBBLICAZIONI

Qualora la Contraente intenda effettuare delle pubblicazioni relative alla presente Polizza, dovrà riportare la descrizione delle coperture assicurative fornite da Europ Assistance in forza della presente Polizza e dovrà, inoltre, rispettare quanto previsto dagli artt. 39 e ss. del Reg. ISVAP n. 35/2010. In tali pubblicazioni, la Contraente potrà riportare il marchio ed il logo di Europ Assistance che dovrà richiedere ad Europ Assistance stessa. **Il testo di tali pubblicazioni, per la parte riguardante Europ Assistance, dovrà da questa essere preventivamente approvato, fermo restando che le pubblicazioni non saranno oggetto di contributo da parte di Europ Assistance medesima salvo diverse pattuizioni scritte tra le parti.**

Art. 9. PREMIO, MODALITA' DI PAGAMENTO, DECORRENZA DURATA E RINNOVO DELLA POLIZZA

Europ Assistance e la Contraente si danno atto che il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili. La Contraente versa all'atto della sottoscrizione della presente Polizza l'importo previsto nel simple Mod. 17405, quale anticipo rispetto alla regolazione che verrà effettuata così come previsto all'articolo "Regolazione del Premio".

La presente Polizza decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul simple Mod. 17405, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sul simple Mod. 17405.

Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo, ferme le successive scadenze e il diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Eventuali prestazioni/garanzie erogate nel periodo di sospensione saranno oggetto di specifico addebito alla Contraente.

I premi devono essere corrisposti a Europ Assistance mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a **Europ Assistance Italia S.p.A. - IBAN IT 16 V 03069 12711 000815440168** o, qualora presente, all'intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all'incasso dei premi.

In mancanza di disdetta, data da una delle parti all'altra, mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza, quest'ultima è rinnovata alle medesime condizioni per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, ma comunque non superiore a due anni e così successivamente.

Art. 10. COMUNICAZIONI PER L'OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Giornalmente nel periodo di validità della presente Polizza, la Contraente si impegna a comunicare ad Europ Assistance, tramite supporto informatico i seguenti dati:

- nominativo (nome+cognome)
- codice fiscale
- data decorrenza copertura
- numero di identificazione unico dell'unità da diporto
- marca e modello dell'unità da diporto
- dimensione dell'unità da diporto

La tempestiva e l'esatta comunicazione dei dati degli aventi diritto costituisce condizione essenziale per l'operatività dell'assicurazione.

In mancanza di tali comunicazioni, la Contraente si assumerà tutti gli oneri e le spese sostenute da Europ Assistance per le prestazioni/garanzie che la stessa abbia dovuto erogare.

Art. 11. REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza determinato sulla base delle dichiarazioni della Contraente ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o frazione di anno o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

Entro 30 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o frazione di anno o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto ad Europ Assistance l'indicazione degli elementi variabili contemplati in Polizza.

Con cadenza mensile, Europ Assistance provvederà alla regolazione del premio mediante emissione di appendice con addebito pari al 100% della differenza fra il premio preventivato esposto in Polizza e quello a consuntivo, fermo il premio minimo comunque acquisito, ove previsto.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Contraente della relativa Appendice di Regolazione emessa da parte di Europ Assistance.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, Europ Assistance può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi salvo il diritto per Europ Assistance di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata A.R. la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento dei relativi premi non dovuti a comportamento doloso della Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato, anticipato rispetto alla regolazione stessa e l'intero premio dovuto (anticipo + regolazione).

Art. 12. SPACCATURA PER RAMO DEL PREMIO

Sulla base delle dichiarazioni della Contraente e del numero di aventi diritto cui la Contraente prevede di concedere/riconoscere la presente assicurazione, in ciascun periodo di validità della Polizza, le parti convengono quale premio pro-capite annuo per ciascun avente diritto quello riportato nell'Allegato 1 "SCHEMA TARIFFARIO":

Art. 13. PREMIO ANNUO ANTICIPATO E PREMIO MINIMO GARANTITO

La Contraente, si impegna a corrispondere ad Europ Assistance a titolo di **Premio Annuo Anticipato l'importo corrispondente ad Euro 500,00 (imposte incluse)**; tale importo è da intendersi Premio Minimo Garantito comunque acquisito da Europ Assistance.

Art. 14. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico della Contraente.

Art. 15. OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE

La Contraente si impegna a distribuire le tessere acquistate entro un anno dalla data di decorrenza della presente Polizza.

Art. 16. DOCUMENTAZIONE PER GLI ASSICURATI

La Contraente si impegna a consegnare agli Assicurati copia delle Condizioni di Assicurazione di seguito riportate, con acclusa l'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy).

Il mancato adempimento di tale onere comporterà responsabilità diretta della Contraente per eventuali indennizzi corrisposti o assistenze erogate all'Assicurato nonché per eventuali danni subiti da Europ Assistance o sanzioni pecuniarie alla stessa comminate.

Art. 17. NUMERO TELEFONICO

Europ Assistance metterà a disposizione un numero di linee telefoniche che consenta l'ottemperanza degli obblighi contrattuali e facenti capo ai numeri telefonici **02.58.24.57.20 dall'Italia e dall'Estero e 800.905.336 dall'Italia** sui quali il personale di Europ Assistance opererà qualificandosi come "*Europ Assistance, Buongiorno*".

Art. 18. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.

Art. 19. FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche della Polizza devono essere provate per iscritto.

Art. 20. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Polizza si intenderà risolta ipso iure ex art. 1456 C.C. nel caso in cui la Contraente non rispetti quanto indicato nella presente Polizza dagli articoli "Diritto di Verifica", "Pubblicazioni", "Documentazione per gli Assicurati", "Forma del contratto".

Art. 21. PRIVACY

Art. 21.1 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RESA AI SOGGETTI APPARTENENTI ALLA ORGANIZZAZIONE DELLA CONTRAENTE (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)

I dati personali saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A., Titolare del trattamento, per la gestione ed esecuzione del contratto ed in adempimento di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per conto del Titolare compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Trattasi di soggetti facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti

ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

I dati potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero (Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi/consortili (ad es: ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per adempiere al contratto e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo).

I dati non saranno diffusi.

Senza i dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo adempiere, in tutto o in parte, al contratto.

L'interessato potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso il Titolare ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7:

Europ Assistance Italia SpA
Ufficio Protezione Dati, Piazza Trento, 8 – 20135 Milano
UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Sul sito della Società è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della Società.

Art. 21.2 CLAUSOLA PRIVACY

La Contraente si impegna a consegnare all'Assicurato le Condizioni di Assicurazione contenenti l'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy) che descrive il trattamento dei dati effettuato da Europ Assistance e ad acquisire e a conservare in originale presso di sé il relativo consenso al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento all'estero dei Dati ivi compresi dati sensibili che riguardano l'Assicurato stesso.

Questa la formulazione di consenso che dovrà essere utilizzata:

Avendo preso atto dell'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi,

- *l'Assicurato presta il consenso al trattamento dei dati da parte di Europ Assistance Italia SpA per fini assicurativi,*
- *l'Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia SpA, in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati e ad acquisire dagli stessi il consenso al trattamento per fini assicurativi effettuato da Europ Assistance Italia SpA.*

La Contraente si impegna, inoltre, a comunicare ad Europ Assistance esclusivamente i nominativi di coloro che hanno sottoscritto il consenso in merito al trattamento dei dati necessario all'esecuzione del rapporto contrattuale e a tenere indenne Europ Assistance da qualsiasi danno, perdita, responsabilità o spesa si producesse a carico di Europ Assistance in conseguenza dell'inadempimento di fornire l'informativa e raccogliere il consenso così come indicato nella presente clausola.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
(Mod. 17406/1)

Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi¹ richiesti o in Suo favore previsti (cd fini assicurativi), ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa².

Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati, potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero³.

I Suoi dati non saranno diffusi.

Senza i suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7:

Europ Assistance Italia S.p.A.
Ufficio Protezione Dati, Piazza Trento, 8 – 20135 Milano
UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.

¹ Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

² Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

³ Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi/consortili (ad es: ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Contraente: le Marine, in qualità di noleggiatori di posti barca, o i rivenditori professionali di natanti che sottoscrivono la polizza per conto altrui.

Europ Assistance: l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. – Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistancelitaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Massimale/Somma assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

Polizza: il documento contrattuale che prova il contratto assicurativo e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance, la Contraente e l'Assicurato.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste in Polizza.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C. ***all'Assicurato che godesse di prestazioni/garanzie analoghe a quelle della presente assicurazione, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.***

Art. 2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.

Art. 3. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c.

Art. 4. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno di emissione della fattura.

Art. 5. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia SpA in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy) sopra riportata e ad acquisire dagli stessi il consenso al trattamento per fini assicurativi effettuato da Europ Assistance Italia S.p.A.

Art. 6. PRODOTTO ASSICURATIVO

L'Assicurato potrà avvelersi di differenti pacchetti assicurativi a seconda delle caratteristiche della propria unità da diporto, in base allo schema seguente:

FORMULA NEMO: per imbarcazioni con lunghezze fino a 12 mt.

FORMULA MARLIN: per imbarcazioni con lunghezze da 12,01 mt. a 18 mt.

FORMULA CORAL: per imbarcazioni con lunghezze da 18,01 mt. a 24 mt.

SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Prestazioni di assistenza tecnica all'unità da diporto

Avaria: il danno subito dall'unità da diporto per usura, difetto, rottura, incaglio, collisione, urto contro oggettifissi e/o flottanti, tali da rendere impossibile per l'Assicurato la continuazione della navigazione in sicurezza.

Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Unità da diporto: le imbarcazioni/natanti, adibite ad uso privato, con lunghezza fino a 12 mt. per la **FORMULA NEMO**, da 12,01 mt. a 18 mt. per la **FORMULA MARLIN**, da 18,01 mt. a 24 mt. per la **FORMULA CORAL**.

Prestazioni di assistenza alla persona

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. **Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.**

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia cronica: la malattia che sia preesistente alla decorrenza della copertura e che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.

Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione seppure improvvisa di una patologia nota all'Assicurato e/o insorta precedentemente all'inizio del viaggio.

Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della copertura.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE ASSISTENZA

Art. 7. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

- la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano in qualità di proprietario dell'unità da diporto regolarmente comunicata dalla Contraente ad Europ Assistance. Sono assicurati anche i trasportati a bordo dell'unità da diporto.

Art. 8. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni sono fornite **fino a una volta** per ciascun tipo durante il periodo di durata della copertura.

PRESTAZIONI ASSISTENZA ALL'UNITA' DA DIPORTO

Le prestazioni di assistenza sono fornite all'unità da diporto regolarmente comunicata dalla Contraente ad Europ Assistance. Sono escluse le unità da diporto ad uso noleggio e ad uso pubblico per il trasporto di persone.

1. INVIO DI UN TECNICO A BORDO

Qualora l'Assicurato necessitasse di interventi tecnici sulla propria unità da diporto per avaria, dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere di un tecnico appartenente alla rete convenzionata per le opportune riparazioni.

Massimale:

Per il solo caso di avaria alla propulsione, agli organi di governo o all'impianto elettrico che impediscano la navigazione, **Europ Assistance terrà a proprio carico le prime due ore di manodopera una sola volta nel periodo di assicurazione.**

Le restanti ore di intervento rimarranno a carico dell'Assicurato.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione **le spese per i pezzi di ricambio.**

2. CONSULENZA TECNICA TELEFONICA

In caso di avaria o malfunzionamento delle apparecchiature di bordo che compromettono la navigazione in sicurezza, l'Assicurato può richiedere una consulenza tecnica da parte di personale qualificato che, sulla base della descrizione del malfunzionamento dell'apparecchiatura, fornirà i consigli più appropriati per gestire al meglio l'emergenza e, in caso di necessità, provvederà ad attivare le successive fasi dell'assistenza tecnica.

3. RECUPERO UNITA' DA DIPORTO IN PANNE

La prestazione è erogabile nel caso in cui lo scafo risulti integro e perfettamente galleggiante.

In caso di avaria o mancanza di carburante avvenuti durante la navigazione, o comunque, a unità da diporto distaccata dalla banchina, la stessa non sia nelle condizioni di continuare la navigazione con i propri mezzi e raggiungere l'ormeggio nel porto più vicino, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad inviare personale qualificato per risolvere l'inconveniente segnalato e, se necessario, a trasportare l'unità da diporto in difficoltà fino all'ormeggio nel porto più vicino.

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese per il recupero o la riparazione sul posto purché il sinistro si verifichi entro le 12 miglia dal porto di partenza del mezzo di recupero.

Per interventi oltre le 12 miglia dal porto di partenza del mezzo di recupero, i costi per l'intervento saranno a carico dell'Assicurato e viene determinato sulla base di tariffe orarie in convenzione.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione **le spese per il carburante in caso di immobilizzo per mancanza dello stesso.**

4. TRASFERIMENTO UNITA' DA DIPORTO

In caso di avaria o malfunzionamento delle apparecchiature di bordo e l'unità da diporto abbia problemi ad affrontare la navigazione, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa e richiedere il trasferimento della stessa da un porto ad un altro, sia via terra che via mare.

Europ Assistance organizzerà il trasferimento i cui costi saranno a carico dell'Assicurato.

5. SORVEGLIANZA DELL'UNITA' DA DIPORTO DANNEGGIATA

In caso di avaria che impedisca il trasferimento dell'unità da diporto al porto stanziale, ossia dove la barca ha dimora, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa che organizzerà, nella zona in cui si trova l'unità da diporto danneggiata, la sorveglianza e/o il ricovero della stessa.

Europ Assistance organizzerà la sorveglianza i cui costi saranno a carico dell'Assicurato.

6. REPERIMENTO ED INVIO DI SOMMOZZATORI

L'Assicurato che necessiti dell'intervento di sommozzatori a causa di un'avarìa all'unità da diporto che si trovi ormeggiata in porto potrà contattare la Struttura Organizzativa e richiederne il reperimento e l'invio di sommozzatori.

Europ Assistance terrà a proprio carico la prima ora di intervento una sola volta nel corso dell'anno assicurativo. Le restanti ore di intervento rimarranno a carico dell'Assicurato.

7. RICERCA ED INVIO DI PEZZI DI RICAMBIO

Nel caso in cui si verifichi malfunzionamento del motore o un danno alla propulsione velica l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad inviargli i pezzi di ricambio non reperibili sul luogo.

L'invio avverrà con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere, e dei pezzi di ricambio nautici in particolare.

In caso di richiesta di pezzi di ricambio per la propulsione, organi di governo o timoneria non reperibili sul luogo, ***i costi di spedizione sul territorio della Repubblica Italiana sono a carico di Europ Assistance per un peso complessivo fino a 50 kg.***

In tutti gli altri casi Europ Assistance organizzerà solo il reperimento e l'invio dei pezzi. L'Assicurato terrà a carico tutti i costi e le eventuali spese doganali.

Esclusioni

Sono esclusi ***gli alberi superiori a 10 metri di lunghezza ed i motori superiori a 15 anni di età, per i quali non può essere garantita la reperibilità dei pezzi.***

PRESTAZIONI ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTE

8. CONSULENZA TECNICA E PERITALE

In caso di incidente occorso all'unità da diporto dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa sarà a disposizione dello stesso, nella gestione del sinistro, e segnalerà, ove richiesto, un perito locale che possa effettuare una perizia preliminare dei danni occorsi all'unità da diporto.

Qualora ritenuto necessario, la Struttura Organizzativa potrà organizzare la contestuale presenza a bordo, di proprio personale tecnico di fiducia che presenzi alla visita ispettiva del perito locale.

Gli onorari del personale tecnico saranno a carico dell'Assicurato.

9. CONSULENZA LEGALE

In caso di incidente occorso all'unità da diporto dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa gli segnalerà un consulente legale che lo assista nelle pratiche di rimborso da parte dell'assicurazione oppure nelle eventuali controversie con quest'ultima relativamente alla liquidazione del danno e alla responsabilità del sinistro.

Gli onorari del legale saranno a carico dell'Assicurato

PRESTAZIONI ASSISTENZA ALLA PERSONA

10. SOCCORSO SANITARIO IN MARE

Nel caso in cui l'Assicurato in caso di malattia o infortunio avvenuti durante la navigazione, avesse bisogno di una visita medica, Europ Assistance provvederà con spese a suo carico, ad inviare al porto di attracco più vicino uno dei medici con lei convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

Qualora la situazione patologica dell'Assicurato da soccorrere richieda un intervento immediato durante la navigazione, verranno attivati i mezzi di soccorso istituzionali più idonei per l'intervento.

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da lunedì a venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

**11. INFORMAZIONI E SEGNALAZIONE DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL'ESTERO
(valida solo per gli Assicurati residenti in Italia)**

Nel caso in cui l'Assicurato, trovandosi all'estero, in caso di malattia e/o infortunio, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti reperibili sul posto.

12. TRASPORTO SANITARIO DAL LUOGO DI ATTRACCO

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, sia affetto da una patologia che venga ritenuta non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera dove l'Assicurato è ricoverato, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasferimento dell'Assicurato stesso ***fino al più vicino Istituto di Cura attrezzato accessibile con i mezzi e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa.***

Tali mezzi potranno essere:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;

- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- **le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto;**
- **le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;**
- **tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato fosse ricoverato;**
- **tutte le spese sostenute dall'Assicurato, nel caso in cui non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;**
- **le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio).**

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che, a giudizio dei medici, possono essere curate presso l'unità ospedaliera della regione di residenza dell'Assicurato, le terapie riabilitative, nonché le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie.

13. COLLEGAMENTO CONTINUO CON L'ISTITUTO DI CURA

L'Assicurato, in caso di ricovero in Ospedale o in Istituto di cura, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di garantire un collegamento continuo con il Centro Ospedaliero per comunicare ai parenti le notizie cliniche.

14. INVIO MEDICO

(la prestazione è erogabile per tre volte per le FORMULE MARLIN E CORAL)

In caso di malattia o infortunio dell'Assicurato, lo stesso potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà a reperire e ad inviare uno dei medici convenzionati alla banchina di attracco dell'unità da diporto.

Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi.

Prestazioni valide per la sola FORMULA MARLIN E CORAL

15. TRASPORTO TRAMITE ELICOTTERO

In caso di malattia o infortunio di un passeggero o nel caso in cui fosse necessario l'invio di materiale indispensabile al proseguo in sicurezza della navigazione e non fosse possibile il trasporto con altri mezzi, l'Assicurato potrà richiedere l'utilizzo di un elicottero per effettuare il trasporto urgente da e per il punto di atterraggio più vicino al porto di stazionamento dell'unità da diporto ritenuto idoneo per l'aeromobile che effettua l'intervento.

La prestazione è erogata utilizzando una rete di elicotteri bimotore equipaggiati per il volo su specchi d'acqua senza limiti dalla costa, abilitati per tutto il bacino del Mediterraneo con capacità di 4 o 8 passeggeri.

Europ Assistance organizzerà l'intervento dell'elicottero i cui costi saranno a carico dell'Assicurato.

16. RICERCA ED INVIO DI SKIPPER O EQUIPAGGIO SOSTITUTIVO

Nel caso di morte di un familiare dell'Assicurato o malattia/infortunio dell'Assicurato che impediscano allo stesso di condurre l'unità da diporto o che comportino l'indisponibilità di un componente dell'equipaggio, per almeno 5 giorni dall'avvenuta segnalazione alla Struttura

Organizzativa, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa che effettuerà la ricerca di uno skipper o di un componente dell'equipaggio da sostituire, e l'invio dello stesso.

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi di trasferimento entro un raggio di 100 km. I costi di trasferimento eccedenti i 100 km sono a carico dell'Assicurato.

Art. 9. ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza avrà vigore nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, **con esclusione delle aree prospicienti le coste di paesi in stato di belligeranza o teatri di situazioni particolarmente a rischio.**

Art. 10. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la prestazione.

Art. 11. DECORRENZA E DURATA DELLE PRESTAZIONI

L'effetto della copertura decorre dalle ore 24 del giorno di comunicazione dei dati relativi all'unità da diporto in copertura e scadrà il 365° giorno successivo. **E' escluso il tacito rinnovo.**

Art. 12. ESCLUSIONI

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a. non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione dell'unità da diporto a norma delle disposizioni di legge in vigore;**
- b. utilizzo improprio dell'unità da diporto,**
- c. eventi verificatisi nel non rispetto del Codice di Navigazione e delle disposizioni della legge in vigore;**
- d. eventi accaduti in assenza di persone a bordo, e con imperizia e imprudenza dell'Assicurato;**
- e. gare nautiche e relative prove e allenamenti;**
- f. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- g. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
- h. dolo dell'Assicurato;**
- i. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;**
- j. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;**
- k. tentato suicidio o suicidio,**

Per le sole prestazioni di assistenza alla persona sono inoltre escluse:

- l. malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;**
- m. malattie croniche;**
- n. malattie/infortuni in atto al momento della partenza per il viaggio;**
- o. espianto e/o trapianto di organi, escludendosi in ogni caso qualunque viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a visite e/o trattamenti medico-chirurgici;**
- p. malattie e infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;**
- q. sport professionali, comunque non dilettantistici (comprese gare, prove ed allenamenti);**
- r. scinautico in tutte le sue forme, Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, speleologia, pesca subacquea, moto d'acqua, parasailing, flyboard, efoil. Per, Kitesurfing e immersioni con autorespiratore l'esclusione di cui sopra non sarà operante nel caso in cui detta attività sportiva sia svolta unicamente a carattere ricreativo ed occasionale;**
- s. epidemie o pandemie in base a quanto dichiarato dall' Organizzazione Mondiale della Sanità.**
- t. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.**

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://www.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html> che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

Art. 13. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

*In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. **L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C..***

Inoltre accedendo al portale www.yoursailor.com e registrandosi l'Assicurato potrà usufruire per tutta la durata della copertura assicurativa di alcuni servizi di Informazione che lo aiuteranno durante la navigazione:

- *Informazioni geo-nautiche* (posizione, descrizione dell'approdo, venti dominanti e di traversia, documenti nautici di riferimento, canale radio VHF, fari e fanali, pericoli e divieti), sui servizi di utilità ed emergenza, sui servizi portuali disponibili, sui servizi tecnici e sul mondo della nautica nell'area portuale per ogni approdo e ancoraggio del Mediterraneo.
- *Previsioni meteo* in una determinata area, relative alle successive 60 ore. Le previsioni sono disponibili con intervalli di 6 ore.
- *Informazioni relative alla descrizione del tratto di costa interessata alla navigazione*, la descrizione dei punti cospicui, la descrizione dei fari e fanali della zona, l'indicazione di eventuali aree utili per l'ancoraggio con caratteristiche di fondali e ridosso, l'indicazione dei documenti nautici di riferimento per la navigazione.
- *Avvisi urgenti ai naviganti e avvisi di burrasca* emessi e riferiti alla zona di mare interessata alla navigazione.
- *Ricerca e prenotazione posti di ormeggio* ed indicazione del relativo costo in un determinato approdo e, ove possibile, la prenotazione del posto barca.
- *Informazioni relative ai Parchi Marini e alle Riserve Naturali Marine* esistenti nei mari del Mediterraneo, oltre che suggerimenti su particolari itinerari costieri o di siti subacquee.
- *Informazioni in merito alle normative nazionali vigenti* relativa alla nautica da diporto, alla pesca subacquea, alla pesca sportiva ed allo sci nautico.
- *Pianificazione di un itinerario di navigazione*, inteso come tragitto da un porto di partenza ad un porto di destinazione finale, con o senza tappe intermedie, consistente nella seguente documentazione che verrà trasmessa via Fax o e-mail entro 12 ore dalla richiesta: grafico delle rotte dell'intero percorso con posizione e orario di transito di ogni Way Point, fari e fanali, pericoli e divieti, avvisi ai naviganti, ancoraggi consigliati, descrizione della costa e punti cospicui per il riconoscimento, documenti nautici di riferimento, informazioni sugli approdi di transito e destinazione finale, relazione sulle meraviglie del mare dislocate lungo il percorso.

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

02.58.24.57.20 dall'Italia e dall'Estero

e

800.905.336 dall'Italia

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto
- Nome e cognome
- numero di tessera Europ Assistance;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova
- Recapito telefonico

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell'Informativa Privacy ricevuta.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 – pec
reclami@pec.europassistance.it - e-mail ufficio.reclami@europassistance.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.